

PRIVACY E INNOVAZIONE

STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE

I

Direttore

Riccardo ACCIAI

Garante per la protezione dei dati personali

Comitato scientifico

Sauro ANGELETTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

César ALONSO IRIARTE

Commissione europea

Luigi CANNADA–BARTOLI

Garante per la protezione dei dati personali

Daniele DE PAOLI

Garante per la protezione dei dati personali

Federico FERRO–LUZZI

Università degli Studi di Sassari

Fabio GIGLIONI

Sapienza – Università di Roma

Sergio LARICCIA

Sapienza – Università di Roma

Stefano LEONARDI

Sapienza – Università di Roma

Daniele PERUCCHINI

Fondazione Ugo Bordoni

Marilena VENDITTELLI

Sapienza – Università di Roma

Andrea VITALETTI

Sapienza – Università di Roma

PRIVACY E INNOVAZIONE

STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE



La collana ospita i risultati delle attività di studio e ricerca avviate o promosse dal Centro studi privacy e nuove tecnologie: monografie tematiche, paper e position paper che seguono l'evoluzione del tema della protezione dei dati personali in una prospettiva multidisciplinare (giuridica, politico-sociale, tecnologica) proponendo chiavi di lettura innovative. Sono inseriti in collana anche gli atti dei convegni organizzati dal Centro studi, gli interventi e i documenti presentati dai membri in occasione della partecipazione, in qualità di relatori, a conferenze e convegni. In "Privacy e Innovazione" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera, per facilitarne la diffusione internazionale.

Il direttore approva le opere e le sottopone alla revisione paritaria con il sistema del "doppio cieco" (*double blind peer review*) nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che sceglie: l'uno da un elenco deliberato dal comitato scientifico, l'altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- pubblicabile senza modifiche;
- pubblicabile previo apporto di modifiche;
- da rivedere in maniera sostanziale;
- da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale è assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui questi provveda a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato scientifico e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Il DPO protagonista dell'innovazione

Il responsabile della protezione dei dati tra competenze e
certificazioni

a cura di

Riccardo Acciai
Sauro Angeletti

Contributi di

Riccardo Acciai
Sauro Angeletti
Stefano Orlandi
Leon Pietro Menicanti
Costanza Pollini
Daniele Perucchini
Andrea Puligheddu
Chiara Romeo
Rosanna Sovani





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2048-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2019

Indice

- 9 *Prefazione. Il DPO fulcro dell'innovazione*
Riccardo Acciai
- 13 *Introduzione*
Riccardo Acciai
- 16 *Indice delle abbreviazioni*
- 17 *Il DPO tra competenze e certificazioni*
Sauro Angeletti
- 55 *Dalle origini della protezione dei dati al Regolamento UE*
Chiara Romeo
- 85 *Le novità introdotte dal Regolamento UE*
Leon Pietro Menicanti, Stefano Orlandi e Costanza Pollini
- 137 *Le responsabilità*
Rosanna Sovani
- 169 *Innovazione tecnologica e sicurezza*
Daniele Perrucchini
- 223 *Il DPO “manager” della protezione dei dati*
Sauro Angeletti
- 271 *Gli Autori*

Si sarà grati ai lettori per ogni eventuale commento, osservazione o segnalazione di errori che vorranno inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:

direttore_cspnt@centrostudipnt.it

AVVERTENZA - Gli Autori si occupano a livello professionale dei temi oggetto dei rispettivi capitoli ed hanno evidentemente attinto, nell'elaborazione dei testi, alle loro specifiche esperienze lavorative e di studio. In ogni caso, quanto qui espresso è unicamente frutto delle loro personali opinioni e non può in alcun modo essere attribuito alle istituzioni, enti o organismi di appartenenza.

Prefazione

Il DPO fulcro dell'innovazione
di RICCARDO ACCIAI

Questo volume inaugura la Collana “*Privacy e Innovazione*” che il nostro Centro Studi ha voluto lanciare con la Aracne Editrice.

Qualche parola è dunque necessaria per spiegare il motivo dell'esordio proprio con un testo sulle competenze del Responsabile della protezione dati o, come ormai generalmente è indicato anche nel nostro Paese, del *Data Protection Officer* (DPO).

La figura di questo nuovo professionista – di cui esistevano interessanti precedenti in diversi Paesi membri dell'UE – è stata formalmente introdotta dal Regolamento (UE) 2016/697, in via obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende che trattano dati particolari o che effettuano monitoraggi su larga scala, ma fortemente caldeggiata dalle autorità di protezione dati anche per altre realtà.

Tanta attenzione si spiega con il cambiamento di paradigma che il DPO impersonifica nell'ambito della protezione dei dati personali.

Questo nuovo soggetto, infatti, rappresenta lo “strumento” fondamentale con il quale si passa da una legislazione di forte dettaglio prescrittivo ad un approccio di diretta responsabilizzazione di coloro che trattano i dati personali.

Il DPO è l'esperto, interno o esterno, che deve farsi carico di fornire al titolare del trattamento le indicazioni e le soluzioni affinché la gestione dei dati personali venga effettuata nel pieno rispetto del quadro di tutela previsto dal legislatore comunitario.

Quest'ultimo, peraltro, di fronte alla rapidità dell'evoluzione tecnologica, ha scelto di procedere più per linee generali che per

disposizioni puntuali. Ha affidato ai titolari del trattamento il compito di mantenere sempre aggiornato l'impianto di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del cennato principio di responsabilizzazione. Inoltre ha anche previsto che strumenti e programmi debbano essere impostati, sia dalla fase di progettazione che dalla loro prima messa in opera, in modo da assicurare le più alte garanzie possibili, stabilendo che il rischio debba essere costantemente "minimizzato", che le misure di sicurezza debbano essere sempre "adeguate" all'obiettivo da proteggere e, infine, che il titolare possa considerarsi esente da responsabilità solo nel caso in cui possa dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

In altri termini (e con una buona dose di semplificazione), si può dire che è stato rimesso integralmente a chi tratta i dati personali il compito di assicurare che ciò avvenga nel rispetto del nuovo quadro normativo e non causi danno all'interessato.

Il DPO ha e avrà quindi il compito di verificare costantemente la correttezza e l'efficacia delle azioni poste in essere e, come si vedrà nel testo, sarà al centro di questa sfida continua tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali della persona.

Al tempo stesso il DPO dà corpo anche ad un altro, rilevante cambiamento: egli infatti amplia l'ambito delle conoscenze e delle competenze in materia di protezione dei dati personali.

Dai primi anni in cui queste erano sostanzialmente patrimonio di pochi e lo stesso linguaggio dei testi normativi sembrava solo per "iniziati", si è passati ad un più ampio interesse da parte dei soggetti più direttamente coinvolti, ma anche delle Università e degli studiosi ed ora, proprio attraverso l'introduzione di questa nuova professionalità, ci si avvia ad una loro generalizzazione, con effetti evidentemente positivi. Da un lato, infatti, vi saranno dei centri di competenza all'interno delle strutture, che lavoreranno per l'ulteriore ampliamento delle conoscenze in materia di protezione dei dati personali e, dall'altro, si creerà un'importante platea di professionisti che, cimentandosi quotidianamente sulle problematiche poste da tale disciplina, costituirà un importante banco di prova della tenuta del nuovo im-

pianto e, con l’apporto capillare dell’esperienza dei suoi componenti, potrà contribuire ad evidenziare eventuali criticità ed esigenze di aggiornamento.

Come si tenterà di illustrare in questo volume, le competenze, le conoscenze e le qualità che il DPO deve avere sono molteplici e non necessariamente coordinate fra loro.

Il Regolamento prevede questo nuovo protagonista della protezione dei dati, che è e sarà a tutti gli effetti una nuova figura professionale, ma senza fornire particolari indicazioni. In qualche modo, in questa prima fase, siamo all’”anno zero” in cui chiunque abbia un po’ di fantasia, approfittando magari delle scarse competenze di amministrazioni ed imprese (soprattutto le più piccole) potrà cercare di accreditarsi come “esperto della protezione dei dati”, agitando lo spettro delle scadenze e delle connesse sanzioni.

Il titolare come farà ad orientarsi di fronte alla presumibile copiosità di offerte? Diciamolo subito: accreditamenti e certificazioni al momento non sono richiesti, ma forse – nel nulla – intanto possono aiutare ad individuare un professionista che ha accettato di “mettersi in gioco”, di formarsi e di superare un esame. Poi, certamente, bisognerà porre attenzione al tipo di certificazione posseduta, ai corsi sostenuti, all’esperienza maturata e, in un secondo momento, anche ai risultati conseguiti.

Il presente volume cerca di collocarsi in questo esordio complesso esaminando caratteristiche e compiti della nuova figura, alla luce anche delle *best practice* e dei percorsi di certificazione sin qui elaborati, tentando di fornire, con spirito critico, un’indicazione sul bagaglio formativo che il DPO dovrebbe possedere o costruirsi. Con ciò, si spera, fornendo utili indicazioni anche a chi dovrà affidarsi a tale figura professionale.

Roma, lì 31 dicembre 2018

*Riccardo Acciai
Direttore del Centro Studi
Privacy e Nuove Tecnologie*